



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

## Accordo quadro ai sensi dell'art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n.40

Il giorno 30 marzo 2011 in Cagliari

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

La Corte d'Appello di Cagliari,

La Procura Generale della Repubblica di Cagliari,

L'Agenzia Regionale per il Lavoro,

La Provincia di Cagliari,

La Provincia del Medio Campidano,

La Provincia di Carbonia Iglesias,

La Provincia di Oristano

La Provincia dell'Ogliastra,

La Provincia di Nuoro,

La Provincia di Sassari,

La Provincia di Olbia Tempio,

La OO.SS. Confederali Regionali CGIL CISL UIL UGL

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accordi procedurali,

### PREMESSO CHE

1. la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, all'art. 24, prevede la possibilità di concludere accordi finalizzati a raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
2. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 all'art.4 dispone che le Regioni, nell'ambito della propria



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra le medesime e gli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze;

3. in data 01.03.2010 tra la Regione Autonoma della Sardegna, le Province della Sardegna, l'ANCI Sardegna, Italia Lavoro S.p.A., le Organizzazioni Sindacali Confederali Regionali dei lavoratori e le Organizzazioni di rappresentanza regionale di datori di lavoro, è stato sottoscritto "l'Accordo quadro per l'attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro";

4. in data 22 aprile 2010 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e le OO.SS. Confederali Regionali CGIL, CISL, UIL, e UGL un accordo per definire il quadro ed il quantum entro il quale operare per l'erogazione del Bonus previsto dal citato accordo del 1.3.2010, da riconoscere in favore dei beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga e no, interessati da percorsi di reimpiego, individuati da specifici e condivisi accordi territoriali da sottoscrivere con il concorso delle Istituzioni e degli altri Enti pubblici operanti in ambito locale;

5. in data 14 gennaio 2011 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna, gli organi di rappresentanza delle Istituzioni provinciali e comunali, la Direzione regionale INPS Sardegna, la Direzione regionale del Ministero del Lavoro e le Parti sociali e datoriali il " Verbale di accordo istituzionale per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011";

CONSIDERATO

- che la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Cagliari, quali vertici del distretto della Corte d'Appello di Cagliari, hanno manifestato il proprio interesse all'attivazione di percorsi di reimpiego attraverso l'utilizzo di lavoratori in regime di ammortizzatore sociale presso i vari Uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto (territorio regionale) e presso il C.I.S.I.A.(Coordinamento Interdistrettuale Sistemi Informativi Automatizzati);

RITENUTO

- che la disponibilità espressa dagli Uffici di cui sopra, concorra positivamente al raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento mirato all'utilizzazione e alla salvaguardia dei livelli di reddito dei lavoratori, ancorché funzionale ad evitare l'obsolescenza delle loro competenze, e coerente con gli interessi generali delle Comunità da cui i lavoratori provengono;

VISTE

- 1. la L.R. 5 dicembre 2005 n.20 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità

Re

S

U

mi

le

2  
56

le

le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della L.R. 14 luglio 2003 n.9, in materia di lavoro e servizi all'impiego", art. 43 , secondo le modifiche introdotte dall'art 6 della L.R. n. 3 del 2008 (-Fondo regionale per l'occupazione) e s.m.i.;

- 2. la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 14;

**RICHIAMATO**

**l'Accordo quadro sottoscritto il 1.3.2010 in sede di Presidenza della Regione**, per l'attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, che, tra l'altro, prevede in interventi anche economici in favore di lavoratori da avviare a percorsi di reimpiego da attivare col concorso degli Enti territoriali o altri Organismi privati, laddove consentito dall'attuale e vigente normativa in materia di aiuti di stato, attraverso un regime di utilizzo che non configuri un rapporto di lavoro strutturato inibendo possibili e successivi contenziosi volti alla stabilizzazione degli stessi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

Tra le Parti presenti,

**SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Oggetto**

Il presente Accordo è finalizzato alla predisposizione e successiva attuazione di progetti mirati all'inserimento occupazionale dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali nell'ambito di un programma generale d'intervento con titolarità in capo all'Assessorato Regionale del Lavoro – Agenzia Regionale per il lavoro, mediante l'utilizzazione presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto della Corte d'Appello di Cagliari e presso il C.I.S.I.A., con oneri che graveranno sui Fondi che la Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato del Lavoro- renderà disponibili sulla base degli stanziamenti annuali.

Con il presente Accordo si disciplinano in termini generali i compiti dei soggetti firmatari in ordine all'attuazione del programma di inserimento sopra citato.

**Articolo 2 – Beneficiari , Finalità e obiettivi**

Il programma d'inserimento occupazionale è rivolto ai lavoratori in regime di ammortizzatori sociali così come individuati nell'Accordo del 22 aprile 2010, e ha la finalità di garantire ad ogni singolo lavoratore

*RL*

*S. C. M. D. P. L. e*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

l'erogazione di un "bonus di utilizzo" atto ad assicurare livelli di vita compatibili con il decoro e la dignità umana, ed in prospettiva, attraverso specifici percorsi formativi, possibili ricollocazioni nel mercato del lavoro. L'importo sarà tale da integrare il sostegno al reddito relativo al trattamento previdenziale in godimento sino a mille euro lordi mensili.

L'inserimento occupazionale potrà essere completato anche mediante idonei percorsi di aggiornamento professionale.

Le province, attraverso i CSL competenti per domicilio dei lavoratori, procederanno ad inviare agli Uffici territorialmente competenti della Corte d'Appello e della Procura Generale della Repubblica le schede individuali dei lavoratori che avranno espresso interesse all'utilizzazione presso i medesimi Uffici.

La Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Cagliari, attraverso gli Uffici giudiziari del distretto e il C.I.S.I.A., dovranno predisporre appositi progetti di utilizzo, in funzione delle qualificazioni e capacità professionali ed operative dei lavoratori interessati anche in ragione dei percorsi di riqualificazione e/o aggiornamento professionale definiti con l'intervento dei competenti servizi per l'impiego provinciali (CSL).

I progetti di utilizzo, con l'indicazione dei lavoratori interessati, dovranno essere inoltrati all'Agenzia Regionale per il lavoro che provvederà all'avvio dei lavoratori secondo le vigenti procedure.

**Articolo 3 – Modalità di attuazione e compiti dei firmatari**

La Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Cagliari, anche attraverso gli Uffici giudiziari del distretto e il C.I.S.I.A., attueranno i progetti d'inserimento occupazionale impegnandosi ad utilizzare i lavoratori per un numero di ore lavorative commisurate al totale dei trattamenti economici riconosciuti in rapporto alla paga oraria del dipendente di ruolo del comparto ministeriale che svolga analoghe mansioni, avuto riguardo alla posizione lavorativa di provenienza.

La Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato del Lavoro - s'impegna ad integrare a carico del proprio bilancio il trattamento economico dei lavoratori in misura non inferiore a euro mille lordi mensili, comprensivo del trattamento previdenziale, assicurato dalla condizione di lavoratore in ammortizzatore sociale, attraverso un bonus da erogare per il tramite dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

La Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato del Lavoro - s'impegna altresì a trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro, le risorse necessarie volte a sostenere i costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, materiale antinfortunistico, di consumo ed altre eventuali spese gestionali.

Il rapporto di utilizzazione dei singoli lavoratori avrà scadenza il 31 dicembre di ciascun anno con facoltà di rinnovo mediante analogo atto, in ragione delle disponibilità finanziarie annualmente stanziare nel bilancio della Regione.

RL

S

al. SP

le  
Ebe  
4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

La Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Cagliari attiveranno il regime di utilizzazione secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 468/97 e s.m.i predisponendo idonee forme di certificazione delle presenze dei lavoratori.

Ai fini di quanto sopra esposto il presente accordo ha anche il valore di Atto Procedimentale tra le parti che lo sottoscrivono e aderiscono al programma.

Le Segreterie Sindacali Regionali e Territoriali nonché quelle di Categoria, vigileranno in ordine al rispetto dei contenuti del presente accordo, relativamente agli impegni assunti dai contraenti, fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

**Articolo 4 - Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del presente Accordo sono a carico della Regione Autonoma della Sardegna rubrica dell'Assessorato del Lavoro e saranno trasferite all'Agenzia Regionale per il Lavoro con apposito provvedimento del competente Servizio Politiche per il Lavoro e le Pari Opportunità.

**Articolo 5 - Disposizioni finali**

Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2011 e potrà essere di anno in anno rinnovato in dipendenza degli stanziamenti a questo fine annualmente disponibili nel bilancio della Regione.

Per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo, per quanto non espressamente disposto, valgono le norme di legge direttamente riconducibili per analogia o logicità.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore regionale del Lavoro






Corte d'Appello di Cagliari,

Procura Generale della Repubblica di Cagliari,

Agenzia Regionale per il Lavoro,

Provincia di Cagliari,

Provincia del Medio Campidano,

  
5



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Provincia di Carbonia Iglesias,

Provincia di Oristano

Provincia dell'Ogliastra,

Provincia di Nuoro,

Provincia di Sassari,

Provincia di Olbia Tempio,

OO.SS. Confederali Regionali CGIL CISL UIL UGL –

*Alessandro Mura*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Alfonso Celi*  
*UGL*

*UGL* *for area*

*br*